



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, come da ultimo modificato dal richiamato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, al quale sono attribuite le *“funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*;

VISTO l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;

VISTO l'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la *“Riforma degli ordinamenti didattici universitari”*;

VISTI gli articoli 2, commi 5, lettere a), b), c) e d), 6 e 7, nonché l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTO l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7;

VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei”* e ss.ii.mm., e in particolare gli articoli 3, 4, 5 e 10;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 2 maggio 2024, n. 639, recante *“Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari”*;

VISTA la Dichiarazione Ministeriale di Bologna del 1999 e i successivi impegni politici assunti per la costruzione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione sino alla Conferenza ministeriale di Roma del 19 novembre 2020 e di Tirana del 29 e 30 maggio 2024, tra cui gli Standard e Linee Guida Europei per l'Assicurazione della Qualità;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO, in particolare, il Comunicato della Conferenza dei Ministri Europei Responsabili dell'Istruzione Superiore a Bergen, nel maggio 2005, circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

VISTE le Linee guida europee per l'assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, adottate dai Ministri europei dell'istruzione superiore alla Conferenza di Yerevan nel maggio 2015, che modificano le precedenti adottate a Bergen nel 2005;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, n. 9, relativo all'Anagrafe degli studenti ed al Diploma supplement così come integrato dal Decreto Direttoriale 5 marzo 2019, n. 389;

VISTA la direttiva dell'Unione europea 2005/36/CE e successive modificazioni, concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi e certificati, recepita con Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 nonché il coordinamento delle disposizioni legislative e regolamentari per le attività di infermiere e di ostetrica/o;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 ottobre 2021 n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*", e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 6, comma 3;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante "*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*";

VISTO il decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 739, recante "*Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'infermiere*";

VISTO il decreto del Ministro della Sanità 14 settembre 1994, n. 740, recante "*Regolamento concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'ostetrica/o*";

VISTO il decreto del Ministro della Salute del 23 maggio 2022, n. 77 "*Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale*";

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42;

Vista la legge 10 agosto 2000, n. 251;



Al Ministro dell'università e della ricerca

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 gennaio 2009 (G.U. 28 maggio 2009, n. 270) recante “*Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*”;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 giugno 2023, n. 802, così come modificato dal decreto ministeriale del 28 luglio 2023, n. 995;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 4 luglio 2024, n. 931 recante “*Definizione criteri generali per il riconoscimento dei crediti formativi (CFU) extracurricolari – Attuazione art. 18 DL Pnrr quater*”;

VISTO il decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 6 della predetta legge n. 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

VISTE le conclusioni del Tavolo tecnico su Infermieristica, istituito con Decreto del Segretario Generale MUR n. 168 del 16.02.2023, composto da rappresentanti del Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della Ricerca, FNOPI, CUN, ANVUR e Conferenza permanente delle lauree delle professioni infermieristiche e del Tavolo tecnico su Ostetricia, istituito con Decreto del Segretario Generale n. 2002 del 25.11.2020, composto da rappresentanti del Ministero della Salute, Ministero dell'Università e della Ricerca, FNOPI, CUN e Conferenza permanente delle lauree delle professioni ostetriche, le cui proposte richiedono la definizione di percorsi magistrali distinti per ciascun indirizzo specialistico;

VISTA la richiesta formulata dal Ministero dell'università e della ricerca in data 4 ottobre 2023, prot. n. 17438, al Consiglio Universitario Nazionale (CUN), ai fini di una proposta di revisione delle classi delle professioni sanitarie, con priorità riguardo al percorso formativo per l'accesso alle professioni infermieristiche;

VISTE le proposte formulate del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) nell'adunanza del 18 dicembre 2024;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la nota del Ministero dell'università e della ricerca del 27 febbraio 2025 prot. n. 4560, a mezzo della quale sono trasmesse al Ministero della salute le proposte formulate dal CUN per la revisione delle classi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie e l'attivazione di nuove figure professionali specialistiche;

VISTA la successiva nota del Ministero dell'università e della ricerca del 28 aprile 2025 prot. n. 8843, trasmessa al Ministero della salute, a mezzo della quale, ai fini di una piena formalizzazione delle intese tra i due Dicasteri in ordine alla proposta di revisione delle classi di laurea e laurea magistrali relativamente alle professioni sanitarie, viene sostituita la precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27 febbraio 2025 per quanto attiene al contenuto del paragrafo *“a) Obiettivi culturali della classe LM/SNT1 B – Scienze infermieristiche specialistiche”*;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità, espresso nella seduta del 30 luglio 2025, in ordine alle proposte formulate dal CUN, *“limitatamente alla proposta di revisione della classe di laurea magistrale LM/SNT1 (A – Scienze infermieristiche e ostetriche e B – Scienze infermieristiche specialistiche), come da nota MUR 4560 del 27.02.2025 e successiva nota MUR 8843 del 28 aprile 2025 che integra e sostituisce la precedente nota MUR prot. n. 4560 del 27.02.2025 per quanto attiene al contenuto del paragrafo “a) Obiettivi culturali della classe LM/SNT1 B – Scienze infermieristiche specialistiche”*”;

CONSIDERATA l'esigenza di prevedere un aggiornamento dell'attuale laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche con una distinzione dei due profili, infermieristico e ostetrico, e lo sviluppo per entrambi i profili di competenze avanzate rispetto ai profili di cui al D.M. n. 739/1994 e D.M. n. 740/1994 e per quanto concerne la sezione B - *Scienze infermieristiche specialistiche*, di prevedere l'istituzione di tre nuovi percorsi formativi specialistici relativi all'infermiere specialista nelle cure primarie e infermieristica di famiglia e di comunità, all'infermiere specialista nelle cure neonatali e pediatriche e all'infermiere specialista nelle cure intensive e nell'emergenza;

SENTITA la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, che si è espressa con parere favorevole reso in data 4 dicembre 2025, acquisito agli atti del Ministero dell'università e della ricerca con prot. n. 24935/2025;

ACQUISITI i pareri della VII Commissione del Senato della Repubblica e della VII Commissione della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 21 gennaio 2026;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), reso nell'adunanza del 3 febbraio 2026;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA:

Art. 1.

(Modificazioni al decreto ministeriale dell'8 gennaio 2009)

1. Al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 gennaio 2009 recante “*Determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 maggio 2009 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'Allegato, il paragrafo recante “*LM/SNT/1 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE*” è sostituito con l'Allegato di cui al presente decreto, quale parte integrante.

Art. 2.

(Norme finale e transitorie)

1. Le università adeguano i regolamenti didattici di ateneo, redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.M. n. 270/2004, alle disposizioni di cui al presente decreto per l'avvio dei nuovi corsi di studio per l'anno accademico 2026/2027.

2. Ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del D.M. n. 270/2004, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche di cui allo stesso decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini